

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 2

OGGETTO: Modifica del Codice dell'Ordinamento Militare - Cause di esclusione dall'avanzamento al grado superiore: perplessità in merito alla formulazione dell'art. 1051 del dlgs. 66/2010.

II CO.CE.R. A.M.:

PRESO ATTO: che l'art. 1051 del dlgs. 66/2010 ha riformulato l'originario requisito della mera "imputazione penale" quale causa di esclusione dall'avanzamento, per sostituirlo con il più garantista requisito del "rinvio a giudizio per delitto non colposo",

RITENUTO: che la nuova formulazione legislativa, suscita non poche perplessità, poiché l'originario intento di rimandare ad una valutazione terza del giudice, l'effetto dell'esclusione dall'avanzamento, appare frustrato da una formulazione infelice e poco chiara,

CONSIDERATO: che allo stato degli atti, il "rinvio a giudizio" può essere disposto tanto dal magistrato dell'ufficio del Pubblico Ministero, quanto dall'Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare. Questa prima ripartizione già da l'idea di come per i delitti per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare ci sia la valutazione di un Giudice terzo (GUP), mentre per i giudizi dove tale udienza non è prevista tale valutazione è rimessa alla parte accusatoria senza vaglio del giudicante,

RITENUTO: che in tale contesto normativo, l'esclusione dall'avanzamento è effetto del provvedimento del giudice solo per quei delitti la cui gravità impone l'udienza preliminare, mentre per i rimanenti delitti, di minor disvalore sociale, tale garanzia non è prevista poiché il PM dispone direttamente il rinvio a giudizio (art. 550 cpp),

CONSIDERATO: che tale meccanismo appare sicuramente illogico, poiché per i delitti non colposi, di norma con pena edittale inferiore nel massimo ad anni 4, l'esclusione avviene automaticamente per il fatto del magistrato inquirente, mentre per i delitti più gravi occorre il rinvio a giudizio da parte dell'organo giudicante,

RITENUTO: che tale disarmonia legislativa è amplificata dalla circostanza che sotto l'inciso "delitti non colposi" sono ricompresi una serie di delitti la cui tenuità ha indotto il legislatore a rimetterne la competenza al Giudice di Pace (ingiuria diffamazione), al quale è dato addirittura di applicare sanzioni sostitutive delle pena ordinariamente prevista,

CONSIDERATO: che sia per i delitti dolosi di competenza del Giudice di Pace, che per quelli minori cui è previsto che il rinvio a giudizio venga disposto direttamente dal PM, l'esclusione dall'avanzamento è "obbligatoria", mentre per ipotesi contravvenzionali il cui disvalore sociale è di gran lunga superiore (porto abusivo di armi), detta esclusione è rimessa alla "discrezionalità" dell'Amministrazione della Difesa,

RITENUTO: che tale disarmonia legislativa vada al più presto sanata,

Segue delibera n. 2
Allegata al verbale n. 219/2011/X

DELIBERA

- di chiedere al Sig. Capo di SMA, nonché ai competenti Uffici legislativi del dicastero della Difesa, di farsi promotori della modifica dell'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui non precisa che l'esclusione dall'avanzamento è disposta con il rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare per delitto non colposo, mentre è disposta discrezionalmente per i rimanenti delitti non colposi.
- di inviare la presente delibera a stralcio verbale.

Presenti e votanti: N.° 7

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma, 05 luglio 2011

IL SEGRETARIO

((1° Av. Capo Sc. Salvatore NICOSIA))

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

(Cap. Antonio Michele VITALE)

Mail: cocer@aeronautica.difesa.it
Rinam: Tel. 600-5592; Fax: 600-6705
Civile: Tel. 06-49865592 Fax: 06-49866705

diritti e rovesci